

Relazione illustrativa.

La Direttiva del Consiglio 2007/43/CE del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne, pubblicata sulla gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 12 luglio 2007 ed entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, fissa come termine per il recepimento della stessa il 30 giugno 2010.

La suddetta direttiva stabilisce una serie di misure che regolano la gestione degli stabilimenti in cui si allevano polli per la produzione di carne. Tali misure sono destinate a migliorare e tutelare il benessere dei polli, in particolare di quelli tenuti in allevamenti ad alta densità (allevamenti intensivi) e ad eliminare le distorsioni della concorrenza nel settore.

La Legge comunitaria 2008, che conferisce al Governo la delega ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, include la direttiva in oggetto nell'allegato B.

Sulla base di quanto premesso la scrivente Direzione generale ha predisposto lo schema di decreto legislativo che si trasmette in allegato.

Attualmente il benessere dei polli allevati per la produzione di carne è tutelato da un provvedimento a carattere generale, il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, rispetto al quale il decreto in oggetto si configura come normativa specifica.

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, si applica, infatti, a "qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli", con esclusione degli animali:

- "a) che vivono in ambiente selvatico;
- b) destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportive;
- c) da sperimentazione o da laboratorio;
- d) invertebrati."

Esso definisce le norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti, con disposizioni relative alla disponibilità di un ricovero, di alimentazione e di cure adeguate alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle singole specie allevate.

Nel corso degli anni la Comunità Europea ha emanato norme specifiche per diverse categorie di animali allevati, recepite nell'ordinamento nazionale:

- o Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533 - Attuazione della direttiva 91/629/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, modificato dal D. Lgs. 1° settembre 1998, n. 331, di attuazione della direttiva 97/2/CE;
- o Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 - Attuazione della direttiva 91/630/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, modificato dal D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 53, di attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE;
- o Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 - Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento (il comma 5 dell'art. 8 è stato abrogato dall'articolo 23 della Legge 25/01/06; gli allegati sono stati modificati con il Decreto del Ministro della salute 20/04/2006).

L'obiettivo della Comunità Europea è stabilire norme specifiche per la protezione di tutte le specie di animali allevati.

In questo contesto normativo si inserisce la direttiva 2007/43/CE.

La direttiva 2007/43/CE si applica specificamente ai polli domestici (*Gallus gallus*) allevati per la produzione di carne (broiler) e si concentra sui problemi di benessere nei sistemi di allevamento intensivo, in particolare sul miglioramento delle condizioni climatiche all'interno degli edifici adibiti all'allevamento in condizioni di elevata densità, sulla base dell'evidenza scientifica che gli effetti negativi dell'alta densità di allevamento sono minori qualora siano assicurate condizioni microclimatiche favorevoli.



Per evitare di applicare misure sproporzionate ai piccoli allevamenti, è stata stabilita la soglia minima di 500 polli per l'applicazione della direttiva di cui si tratta.

Fermo restando le disposizioni di cui al citato Decreto Legislativo 146/01, in aggiunta la Direttiva 2007/43/CE prevede le seguenti norme:

allegato I: norme applicabili a tutti gli stabilimenti;

allegato II: norme per il ricorso in deroga a densità più elevate, fino al limite di 39 kg/m²;

allegato III: monitoraggio e controlli successivi presso il macello

allegato IV: definisce gli argomenti dei corsi di formazione destinati ai detentori;

allegato V: criteri per il ricorso all'aumento della densità massima, stabilita in 42 kg/m².

Lo schema del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2007/43/CE si compone di 12 articoli e 5 allegati.

L'art. 1 (*Ambito di applicazione*) definisce il campo di applicazione, che riguarda l'allevamento dei polli destinati alla produzione di carne, con esclusione degli stabilimenti con meno di 500 polli o in cui sono allevati unicamente polli da riproduzione.

L'art. 2 (*Definizioni*) riporta le definizioni dei termini "chiave" utilizzati nel testo: proprietario, detentore, autorità competente, veterinario ufficiale, pollo, stabilimento, capannone, area utilizzabile, densità di allevamento, gruppo, tasso di mortalità giornaliera, tasso di mortalità giornaliero cumulativo.

L'art. 3 (*Norme per l'allevamento dei polli*) stabilisce le condizioni minime destinate a tutelare il benessere dei polli ed in particolare dispone che in tutti gli stabilimenti, eccetto quelli esclusi a norma dell'art. 1, devono essere applicate le norme di cui all'allegato I e la densità di allevamento non deve in nessun momento superare il limite di 33 kg/m². Prevede tuttavia la possibilità di deroga, concessa dall'autorità sanitaria territorialmente competente previa istanza dell'interessato, a condizione che siano rispettate le norme aggiuntive specificate all'allegato II, per raggiungere la densità di 39 kg/m² e, qualora siano soddisfatti i criteri di cui all'allegato V, per estendere tale densità fino al limite massimo insuperabile di 42 kg/m².

L'art. 4 (*Formazione e orientamento per il personale che si occupa dei polli*), partendo dal presupposto che la conoscenza delle esigenze in materia di benessere degli animali è necessaria per svolgere adeguatamente la propria attività, prescrive l'obbligo di formazione a carico dei detentori, conformemente al programma definito all'allegato IV, con partecipazione ad appositi corsi e conseguimento di un attestato finale.

L'art. 5 (*Ispezioni*) si riferisce ai controlli ufficiali presso gli stabilimenti, precisando che debbono essere effettuati conformemente alle disposizioni contenute nel piano nazionale sul benessere animale.

Le autorità incaricate dei controlli, attraverso i competenti assessorati regionali, debbono trasmettere annualmente al Ministero della Salute una relazione sull'attività svolta.

Il Ministero della salute, sulla base dei dati ricevuti, predisponde e presenta alla Commissione europea una relazione sui controlli effettuati nell'anno precedente.

L'art. 6 (*Monitoraggio e controlli presso il macello*) riguarda i compiti del veterinario ufficiale presso i macelli, per i quali rimanda all'allegato III.

L'art. 7 (*Guide alle buone pratiche di gestione*) prevede che le associazioni di categoria possano promuovere l'elaborazione e l'inclusione nei manuali di corretta prassi operativa di uno o più capitoli relativi al benessere animale, quale strumento prezioso per aiutare gli operatori del settore nella corretta applicazione del decreto in oggetto. Qualora i suddetti manuali comprendano una sezione relativa al benessere animale, tale sezione deve essere valutata, con l'ausilio tecnico scientifico del Centro di Referenza Nazionale per il benessere degli animali presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, dalla Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, il cui parere è vincolante ai fini della validazione dei manuali stessi.

L'art. 8 (Sanzioni) Salvo che il fatto costituisca reato, dispone le sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme contenute nel decreto.

Le fattispecie di comportamenti sanzionati sono:

- a) mancato rispetto dei requisiti degli stabilimenti e delle regole per l'esercizio dell'attività di allevamento (responsabile: chiunque)
- b) documentazione di scorta dei polli inviati al macello mancante o non veritiera (responsabile: detentore)
- c) omessa attuazione delle azioni appropriate per ristabilire il benessere dei polli a seguito di comunicazione di condizioni di scarso benessere (responsabile: chiunque)
- d) esercizio dell'attività di allevamento senza certificato di formazione (responsabile: detentore)
- e) omessa istruzione in materia di benessere dei polli del personale addetto alla cura degli animali (responsabile: detentore)
- f) conferimento dei polli a detentore privo del certificato di formazione (responsabile: proprietario)

Qualora trattasi di violazioni rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) b) e c), l'autorità di controllo, valutata la gravità delle carenze riscontrate, può indicare nel verbale di ispezione le prescrizioni necessarie per l'adeguamento alla disciplina vigente in materia, assegnando un termine al contravventore (in linea, peraltro, con quanto già prevede l'art. 7 del D.Lgs. 267/03 per la protezione delle galline ovaiole).

Se il contravventore non adempie le prescrizioni impartite nel termine prefissato l'autorità di controllo irroga le sanzioni previste.

La procedura sospensiva non si applica al contravventore recidivo e nelle ipotesi di violazioni gravi al benessere animale stabilite dal Ministero della salute con proprio decreto.

L'art. 9 (Clausola di invarianza) include la clausola di invarianza finanziaria, dato che i controlli sono già previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D. Lgs. 146/2001, al Regolamento CE 882/2004 e al citato *Piano nazionale sul benessere animale*.

L'art. 10 (Clausola di cedevolezza) contempla la clausola di cedevolezza, considerato che le disposizioni del decreto in oggetto riguardano ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome.

L'art. 11 (Disposizioni transitorie) contiene alcune disposizioni transitorie, come l'esclusione dal decreto in oggetto del ciclo di allevamento in corso e dei due cicli successivi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto nonché la possibilità, per i detentori che già esercitano attività di allevamento in tale data, di conseguire il certificato di formazione entro il triennio consecutivo.

L'art. 12 (Disposizioni finali) relativo alla disposizione finale, stabilisce che eventuali modifiche agli allegati possono essere apportate con decreto del Ministero della salute, al fine di accelerare il recepimento di norme a carattere prevalentemente tecnico.

Il Decreto in oggetto prevede inoltre che il Ministero della Salute, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, deve emanare un **decreto ministeriale di attuazione** per la regolamentazione dei seguenti adempimenti:

1. definizione dei criteri e delle modalità per accedere in deroga alle densità di allevamento più alte consentite e delle procedure per la determinazione della densità di allevamento (riferimento art. 3);
2. criteri e modalità per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione e il rilascio dei relativi attestati (riferimento art. 4)
3. procedure operative concernenti la comunicazione da parte del veterinario ufficiale presso il macello dei dati indicanti scarso benessere dei polli e le azioni che debbono essere intraprese dall'autorità competente e dal proprietario o detentore per ristabilire il benessere degli animali (riferimento art. 6)
4. fattispecie di violazioni gravi al benessere animale per le quali non è ammessa la sospensione della sanzione amministrativa (riferimento art. 8)

5. modello di registrazione dei dati di cui all'allegato I, punto 11 (per ciascun capannone: numero dei polli introdotti; ibrido o razza; area utilizzabile; polli trovati morti e polli abbattuti; causa della morte o dell'abbattimento, se note; numero dei polli rimanenti dopo aver prelevati quelli venduti o macellati)
6. criteri generali per autorizzare gli interventi chirurgici previsti nell'allegato I, punto 12 (troncatura del becco e castrazione)

Allegati

- Allegato I: Norme applicabili agli stabilimenti
- Allegato II: Norme per il ricorso a densità più elevate
- Allegato III: Monitoraggio e controlli successivi presso il macello
- Allegato IV: Formazione
- Allegato V: Criteri per il ricorso all'aumento della densità massima.



D.LGS. DI RECEPIMENTO DIRETTIVA 2007/43/CE DEL 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Lo schema di decreto all'esame, predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) intende dare attuazione alla direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne, pubblicata nella gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 12 luglio 2007. La citata direttiva stabilisce una serie di misure che regolano la gestione degli stabilimenti in cui si allevano i polli per la produzione di carne destinate a migliorare e tutelare il benessere dei polli, in particolare di quelli tenuti in allevamenti ad alta densità (allevamenti intensivi) e ad eliminare le distorsioni della concorrenza nel settore.

In particolare, per quanto riguarda le attività previste **nell'articolo 5 (Ispezioni)** concernenti i controlli ufficiali presso gli stabilimenti da effettuarsi conformemente alle disposizioni contenute nel piano nazionale sul benessere animale e **nell'articolo 6 (monitoraggio e controlli presso il macello)** concernenti i compiti del veterinario ufficiale presso i macelli, si evidenzia che tali attività rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 recante la disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Le tariffe di cui al predetto decreto sono a carico degli operatori dei settori interessati dai predetti controlli i cui criteri per la determinazione e per l'aggiornamento sono stabiliti nell'articolo 3; **pertanto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Per quanto riguarda, invece, **l'articolo 4** relativo alla predisposizione da parte del Ministero della salute dell'organizzazione e dello svolgimento dei corsi di formazione in materia di benessere animale, nonché al rilascio da parte dello stesso Ministero dei certificati attestanti la formazione eseguita, si rappresenta quanto segue.

Nella normativa comunitaria di settore un ruolo di primo piano è attribuito alla "formazione" degli allevatori, essendo importante che il personale che si occupa degli animali sia in grado di comprenderne le esigenze in materia di benessere.

Pertanto il Ministero della Salute, in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente (D. lgs. 146/01, "attuazione della direttiva 98/58/CE sulla protezione degli animali negli allevamenti"), ha ritenuto necessario promuovere un "corso a cascata" attraverso il quale perseguire l'obiettivo della formazione degli allevatori affinché questi acquisiscano conoscenze adeguate in materia di benessere animale.



Il corso, finanziato dal Ministero della Salute, è stato organizzato in collaborazione con il Centro di Riferimento Nazionale per il Benessere Animale e il Centro di Riferimento Nazionale per la formazione in Sanità Pubblica Veterinaria.

Il percorso formativo, iniziato nell'anno 2008, si articola in due distinte fasi:

1. la prima fase si è conclusa nello stesso anno 2008 con la formazione di oltre 400 docenti (veterinari pubblici e veterinari o equivalenti figure professionali delle Associazioni di categoria);
2. la seconda fase consiste nella formazione diretta degli allevatori con l'ausilio di almeno 2 docenti formati nella prima fase (un veterinario pubblico e un rappresentante delle Associazioni di categoria).


L'espletamento della seconda fase è realizzato attraverso una convenzione stipulata tra l'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna e l'Associazione Italiana Allevatori (AIA) e prevede un contributo da parte degli allevatori partecipanti: non derivano pertanto oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda, infine, l'articolo 7 (Guide alle buone pratiche di gestione) nella parte in cui è previsto, ai fini dell'elaborazione di specifiche guide di corretta prassi operativa, l'ausilio del Centro di Riferenza nazionale sul benessere Animale presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, si rappresenta che il Centro di riferimento Nazionale per il Benessere Animale collabora istituzionalmente con il Ministero della Salute e l'ausilio dello stesso per la valutazione delle guide alle buone pratiche di gestione rientra in tale rapporto di collaborazione istituzionale ed opera a titolo gratuito ai sensi del decreto del Ministero della salute del 13 febbraio 2003.

Pertanto tutte le misure e attività previste dal decreto vengono assolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

 Il Ragioniere Generale dello Stato

Cant'ò

25/01/2010

Relazione tecnico-normativa INERENTE LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/43/CE, CHE STABILISCE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI POLLI ALLEVATI PER LA PRODUZIONE DI CARNE.

A) Necessità dell'intervento normativo

Il presente provvedimento, è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) che conferisce delega al Governo italiano ad adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. La disciplina predisposta, nel recepire la direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne, è volta a migliorare e a tutelare il benessere dei polli, in particolare di quelli tenuti in allevamenti ad alta densità (allevamenti intensivi) e ad eliminare le distorsioni della concorrenza nel settore.

B) Analisi del quadro normativo

Il quadro normativo di riferimento può essere individuato nei principali provvedimenti direttamente riferiti o comunque, anche indirettamente riferibili al settore dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e al settore dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, tra cui si segnalano il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 recante: "Attuazione della direttiva 98/58/CE sulla protezione degli animali negli allevamenti" e successive modifiche; il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; legge 14 ottobre 1985 n. 623 -- Legge di ratifica della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti adottata a Strasburgo il 10 marzo 1976 e della Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello, adottata a Strasburgo rispettivamente il 10 maggio 1979.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti

Tale provvedimento, predisposto ai sensi dell'articolo 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) è volto a dare attuazione alla direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne, inserita nell'allegato B della predetta legge

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario ed internazionale

Nessun contrasto, trattandosi di attuazione della delega di cui all'articolo 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008)

Analisi delle compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Non sussistono ragioni di conflitto con l'attuale quadro di ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni a Statuto ordinario e speciale. Non si ritiene, infatti, che il cennato decreto legislativo possa incidere sul quadro ordinamentale vigente, anche tenendo conto delle modifiche da ultimo introdotte nel Titolo V della Costituzione.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle Regioni ed agli enti locali.

Il decreto legislativo è compatibile con le competenze delle Regioni ordinarie e a Statuto speciale e degli enti locali.

F) Verifica dell'assenza di delegificazione e della piena possibilità di delegificazione.

Nel provvedimento non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo

a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso: Le definizioni presenti nel testo sono

state riprese dalla direttiva 2007/43/CE che si va a recepire con il presente provvedimento e dalla normativa di settore vigente.

b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi: i riferimenti previsti nel provvedimento sono corretti.

c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti:

Non sono state apportate modifiche o integrazioni a disposizioni vigenti mediante la tecnica della novella, inquadrandosi l'intervento nell'ottica e nelle finalità di attuare la direttiva 2007/43/CE inserita nell'allegato B della legge comunitaria 2008.

d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo: non sono state previste abrogazioni espresse di disposizioni normative, trattandosi di recepimento di direttiva comunitaria.

e) verifica dell'assenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del parlamento e relativo stato dell'iter: non è stata presentata in Parlamento alcuna proposta di legge analoga vertente sulla materia dell'allevamento dei polli

f) analisi della compatibilità dell'intervento con obblighi internazionali

Il presente provvedimento non contrasta con obblighi internazionali, trattandosi di attuazione di direttiva comunitaria, inserita nell'allegato B della legge 7 luglio 2009 n. 88

g) verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono leggi delega vertenti sulla stessa materia

h) individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento non determina la reviviscenza di norme precedentemente abrogate

i) Individuazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Per quanto riguarda l'attuazione della presente legge per gli ambiti di competenza statali, all'articolo 3, comma 7, è previsto che questa Amministrazione emanerà un decreto che stabilisce le procedure che devono essere adottate per determinare la

densità di allevamento e le fattispecie di violazioni gravi al benessere animale per le quali non è ammessa la sospensione della sanzione amministrativa da parte dell'autorità veterinaria incaricata del controllo. Infine è previsto che gli allegati del presente provvedimento vengano modificati con successivo decreto del Ministero della salute, per adeguarli alle modifiche tecniche adottate in sede comunitaria.

3 Effetti finanziari

Trattandosi, come sopra specificato, di un intervento normativo volto al recepimento della direttiva comunitaria 2007/43/CE inserita nell'allegato B della legge comunitaria 2008, non sono previsti costi aggiuntivi né oneri finanziari a carico della finanza pubblica. Infatti le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare i controlli da effettuare disciplinati dal presente decreto sono già previsti dalla normativa vigente, con riferimento al decreto legislativo n. 146/2001, al regolamento CE 882/2004 e al Piano nazionale sul benessere animale.

+

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Titolo Decreto legislativo recante attuazione delle direttiva 2007/43/CE, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.

Referente Dr.ssa Immacolata Valentino– Ufficio Legislativo

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo di riferimento può essere individuato nei principali provvedimenti direttamente riferiti o comunque, anche indirettamente riferibili al settore dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e al settore dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, tra cui si segnalano il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 recante: “Attuazione della direttiva 98/58/CE sulla protezione degli animali negli allevamenti” e successive modifiche; il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; legge 14 ottobre 1985 n. 623 – Legge di ratifica della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti adottata a Strasburgo il 10 marzo 1976 e della Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello adottata a Strasburgo rispettivamente il 10 maggio 1979; il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 recante: “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

L’intervento regolatorio è stato predisposto in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) che conferisce delega al Governo italiano ad adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. La disciplina predisposta,



nel recepire la direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne, è volta a migliorare e a tutelare il benessere dei polli, in particolare di quelli tenuti in allevamenti ad alta densità (allevamenti intensivi) e ad eliminare le distorsioni della concorrenza nel settore

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

L'esigenza pratica di predisporre tale intervento regolatorio si colloca nell'ottica di introdurre miglioramenti quanto al benessere degli animali nell'allevamento intensivo di pollame, stabilendo norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne; infatti si è osservato che gli effetti negativi dell'elevata densità sono minori negli edifici al cui interno sono possibili condizioni climatiche e di gestione favorevoli. Infine è necessario recepire nell'ordinamento nazionale tale direttiva al fine di evitare distorsioni della concorrenza che possono interferire col corretto funzionamento dell'organizzazione comune di mercato in questo settore, nonché per garantire lo sviluppo razionale del settore stesso

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi principali dell'intervento regolatorio corrispondono alle prescrizioni tecniche dettate dal provvedimento, quali misure necessarie, nell'ambito del trattamento dei polli allevati per la produzione di carne. In particolare, trattasi di :

1. prescrizioni relative a tutte le disposizioni che devono essere rispettate negli stabilimenti destinati all'allevamento dei polli (abbeveratoi, alimentazione, lettiera, ventilazione e riscaldamento, rumore, luce, pulizia)
- 2 Prescrizioni relative a tutte le disposizioni che devono essere rispettate negli stabilimenti qualora gli allevatori ricorrano a densità di allevamento più elevate
- 3 prescrizioni relative alle ispezioni che devono essere effettuate dalle autorità competenti e devono essere conformi alle disposizioni contenute nel piano nazionale sul benessere degli animali e possono essere condotte contemporaneamente a controlli effettuati per altri fini
- 4 prescrizioni relative alla formazione e orientamento per il personale che si occupa dei polli

Infine è previsto che il Ministero della salute, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta alla Commissione europea una relazione annuale sulle predette ispezioni effettuate nell'anno precedente. La relazione è corredata di un elenco delle azioni più importanti intraprese dalle autorità competenti per ovviare ai principali problemi di benessere riscontrati, finalizzata alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati



E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Impatto sui destinatari diretti:

I destinatari diretti sono i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali che effettuano il monitoraggio e i controlli presso gli allevamenti e il macello, le associazioni di categoria che promuovono l'inclusione, nei manuali di corretta prassi operativa, di una sezione relativa al benessere animale, comprendente gli orientamenti per la corretta applicazione dell'intervento regolatorio; gli assessori regionali competenti che trasmettono al Ministero della salute una relazione riepilogativa delle ispezioni effettuate dalle autorità sanitarie locali, i proprietari e i detentori di stabilimenti in cui sono allevati polli da carne.

Impatto sui destinatari indiretti:

L'impatto sui destinatari indiretti è quello di assicurare una maggiore tutela negli stabilimenti dove si allevano i polli destinati alla produzione di carne e un maggiore benessere animale.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

In fase di stesura del presente intervento sono state sentite le associazioni di categoria, i rappresentanti delle regioni e Province Autonome, i Presidenti dei servizi veterinari ufficiali.

L'intervento regolatorio, predisposto in base alla delega conferita al Governo dalla legge 7 luglio 2009, n. 88, poiché fa parte dell'Allegato B, sarà sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché al parere della Conferenza Stato-Regioni.

Sono state accolti nell'intervento regolatorio sia i rilievi formulati dal Ministero dell'economia e finanze relativi all'aggiunta nelle premesse del decreto legislativo n. 194/2008 e all'aggiunta nell'articolo 9 di un comma 2-bis, sia i rilievi formulati dal Ministero per gli affari regionali relativi all'inserimento nell'articolo 3, comma 6, anche del parere della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, che del Ministero della giustizia relativi alla riformulazione dei commi 3-4-5 dell'articolo 8 (Sanzioni).

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

La valutazione dell'opzione di non intervento comporterebbe una violazione degli obblighi comunitari e la apertura di una procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana

SEZIONE 4 - VALUTAZIONI DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non sono state prese in considerazione nel merito opzioni alternative in quanto l'intervento regolatorio recepisce fedelmente la direttiva comunitaria al fine di uniformarsi a livello

europeo alle norme relative al benessere degli animali tenendo conto delle possibili implicazioni socioeconomiche, degli effetti sui partner economici della Comunità e della conformità del sistema di etichettatura con le norme dell'organizzazione mondiale del commercio.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

Il metodo di analisi applicato a livello europeo per la misurazione degli effetti dell'intervento regolatorio, che si configura come normativa specifica e quindi più idonea allo scopo di tutelare il benessere animale, l'allevamento e la conseguente produzione di carne, comporta il superamento della normativa ormai obsoleta e lacunosa del decreto legislativo 146/2001 che si configura come norma a carattere generale.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

I vantaggi connessi all'attuazione dell'intervento regolatorio sono riconducibili alle norme che introducono miglioramenti quanto al benessere degli animali nell'allevamento intensivo di pollame al fine di evitare distorsioni della concorrenza che possano interferire col corretto funzionamento dell'organizzazione comune di mercato in questo settore. Il presente intervento regolatorio non comporta eventuali svantaggi

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali trasmettono agli assessorati regionali competenti una relazione sulle ispezioni effettuate presso gli stabilimenti di allevamento; gli assessorati regionali competenti trasmettono al Ministero della salute una relazione riepilogativa delle ispezioni effettuate dalle autorità sanitarie locali; infine il Ministero della salute, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta alla Commissione europea una relazione annuale sulle predette ispezioni effettuate nell'anno precedente. La relazione è corredata di un elenco delle azioni più importanti intraprese dalle autorità competenti per ovviare ai principali problemi di benessere riscontrati. Tali azioni si rendono strettamente necessarie e non aggravano in alcun modo dal punto di vista organizzativo od economico, le strutture che vi sono preposte in quanto perseguono un interesse collettivo alla salute e al benessere animale, a migliori condizioni sanitarie destinate ad avere in impatto ambientale positivo.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate

Non sono state esaminate opzioni alternative nel merito in quanto l'intervento regolatorio, nel recepire la direttiva comunitaria 2007/43/CE, adempie ad obblighi comunitari.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Vista la natura e l'obiettivo della nuova regolamentazione non risultano fattori o condizioni che possono incidere sulla disciplina in oggetto. L'intervento regolatorio non prevede costi aggiuntivi né oneri finanziari a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti, le strutture preposte, destinatarie del provvedimento, provvedono all'attuazione dell'intervento regolatorio con le risorse e gli strumenti già esistenti a legislazione vigente. Allo stato non è possibile prevedere



un'incidenza negativa o peggiorativa sugli effetti vantaggiosi della nuova disciplina, da parte di misure di politica economica e finanziaria, né da parte di altri fattori

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Con l'introduzione delle predette disposizioni per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne, si prevedono effetti positivi sul funzionamento concorrenziale di mercato e sulla sua organizzazione, nonché in merito allo sviluppo razionale del settore stesso in conformità alle norme europee di commercializzazione per le carni da pollame e in conformità al sistema di etichettatura con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio.

SEZIONE 7 – MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetto responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto

Proprietari, detentori dei polli, servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, gli assessorati regionali competenti, le associazioni di categoria, il Ministero della salute – Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario- Inoltre si prevede che il Ministero della salute, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'intervento regolatorio, emani un decreto ministeriale di attuazione per la regolamentazione dei seguenti adempimenti: definizione dei criteri e delle modalità per accedere in deroga alle densità di allevamento più alte consentite e delle procedure della densità di allevamento; criteri e modalità per l'organizzazione dei corsi di formazione e il rilascio dei relativi attestati; procedure operative concernenti la comunicazione da parte del veterinario ufficiale presso il macello dei dati indicanti scarso benessere dei polli e le azioni che debbono essere intraprese dall'autorità competente e dal proprietario o detentore per ristabilire il benessere degli animali; fattispecie di violazioni gravi al benessere animale per le quali non è ammessa la sospensione della sanzione amministrativa; criteri generali per autorizzare gli interventi chirurgici previsti nell'intervento regolatorio.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Non sono previsti particolari azioni per la pubblicità, rispetto alle ordinarie forme di informazione sul sito istituzionale e alla pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta Ufficiale

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il Ministero della salute, Direzione generale della sanità animale e farmaco veterinario, valuta con l'ausilio del Centro di riferimento nazionale sul Benessere Animale presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, i manuali di corretta prassi operativa, redatti dalle associazioni di



categoria, relativamente ai capitoli relativi concernenti il benessere animale, quale strumento prezioso per aiutare gli operatori del settore nella corretta applicazione del decreto in oggetto. Il predetto parere è vincolante ai fini della validazione dei manuali stessi. Gli assessorati regionali competenti trasmettono al Ministero della salute una relazione riepilogativa sulle ispezioni effettuate dalle autorità sanitarie locali e dai servizi veterinari ufficiali.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

A cura del Ministero della salute verrà presentata alla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale sulle ispezioni effettuate nell'anno precedente. La relazione è corredata di un elenco delle azioni più importanti intraprese dalle autorità competenti per ovviare ai principali problemi di benessere riscontrati. A cura del Ministero della salute verrà elaborata la prescritta VIR con cadenza biennale, nella quale verrà rilevato il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissi. Dopo tale verifica si valuterà a livello europeo se intervenire successivamente con modifiche di ordine tecnico.

